

XVII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Lavagno

“Esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale”

Onorevoli Colleghi! - Il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente compromesse, rappresenta uno dei più importanti e preoccupanti aspetti delle politiche ambientali, sia per la sua valenza di necessaria tutela ambientale e sanitaria, sia per la sua valenza sociale e produttiva in quanto le aree bonificate, in particolare quelle industriali, possono ridiventare l'occasione di una rinascita di dette aree, attraverso nuove iniziative imprenditoriali, o utilizzabili per aree e attrezzature di interesse pubblico.

Attualmente in Italia, vi sono 57 siti di interesse nazionale (SIN), che rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull'ambiente circostante e sulla salute pubblica. Ma dei 57 SIN, sono state finora approvate bonifiche soltanto per il 10% di queste aree.

Dai dati forniti dal Ministero dell'Ambiente, i Siti d'interesse nazionale ricomprendono aree a terra e a mare per un'estensione pari a circa 700.000 ettari, corrispondenti al 3% del territorio nazionale.

Sono aree del nostro territorio definite in relazione alle loro caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico. Basta pensare al SIN di Casale Monferrato, costituito da 48 comuni, e tristemente famoso per le 1.800 morti per amianto, e per una bonifica per la quale lo Stato ha promesso risorse, che non sono di fatto mai arrivate.

La gran parte dei Siti d'interesse nazionale è inoltre rappresentato da agglomerati industriali come quelli presenti in prossimità di grossi poli petrolchimici, tra cui quelli di Brindisi, Falconara Marittima, Livorno, Piombino, Porto Marghera, Priolo e Gela, ecc, ma sono presenti anche aree industriali come Crotone e Bagnoli, ecc., o aree di particolare valenza naturalistica, come la laguna di Orbetello.

la bonifica dei SIN, di fatto non riesce a “decollare”, tanto che di questi siti finora praticamente nessuno ha potuto certificare l'avvenuta completa bonifica e quindi la possibilità di avvio di un recupero completo dell'area. SIN che aspettano interventi di bonifica da anni, e intanto causano malattie e danni ambientali inaccettabili. Uno studio ha preso in considerazione 44 SIN (sui 57 complessivi) calcolando che tra il 1995 e il 2002, hanno provocato 10 mila morti in più.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, mira a favorire lo sblocco di quelle risorse finanziarie indispensabili per accelerare gli indispensabili interventi di bonifica delle aree comprese nei Siti d'interesse nazionale.

A tal fine l'articolo 1, prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, utilizzate dalle regioni e dagli enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN).

Alla copertura si provvede utilizzando le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Agevolazione per interventi di bonifica dei Siti di interesse nazionale)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.